

Statuto della Fondazione della Comunità del Territorio di Cerea

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi degli articoli 4 ss. e, in particolare degli articoli 20 ss. D.L.GS. 117/2017, è costituita una Fondazione con la qualifica di ETS sotto la denominazione

"FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DEL TERRITORIO DI CEREIA - Ente Filantropico".

L'acronimo EF dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Cerea, con indirizzo, attualmente, in Via XXV aprile n. 52, presso la Casa Municipale.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - Scopi

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e degli articoli 37 e ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione quale Ente Filantropico persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione - quale Ente filantropico - è costituita al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione esercita pertanto l'attività di interesse generale descritta alla lettera u) dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in solidarietà sociale per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, volte a migliorare la qualità della vita della comunità del territorio di Cerea.

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.

L'Ente Filantropico potrà, altresì, allo scopo di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 svolgere le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, 1 comma, lettere a), b), c), e), f), i) e t).

È fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle sopra riportate. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività direttamente connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge. L'attività istituzionale non potrà svolgersi fuori dalla Regione Veneto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107 e nel rispetto della normativa di settore vigente, così:

- acquisire in proprietà o in diritto di superficie appezzamenti di terreno per la costruzione di immobili idonei al raggiungimento dello scopo sociale della Fondazione;

- acquisire in comodato o affitto fabbricati già esistenti che rispecchiano i requisiti idonei al raggiungimento dello scopo sociale della Fondazione;

- amministrare e gestire beni di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato o altro) per il raggiungimento dello scopo sociale della Fondazione.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

L'erogazione delle somme avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione che annualmente, o con diversa periodicità, sceglierà uno o più settori individuando i progetti o gli interventi da finanziare o cofinanziare in base a bandi pubblici o su selezione del medesimo Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio o Fondo di dotazione della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, ovvero da contributi di altri Enti o soggetti pubblici e/o privati, fondazioni ecc.

Al momento dell'atto costitutivo viene inoltre individuata l'entità del Fondo iniziale di gestione, destinato alla attività operativa dell'Ente, che potrà essere in seguito incrementato da ogni entrata non specificamente destinata al Fondo di dotazione.

Art. 4 - Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;
- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività connesse agli scopi della Fondazione;
- i proventi derivanti da eventuali attività diverse e/o di raccolta fondi.

Le attività di raccolta fondi devono essere organizzate dalla Fondazione nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico in conformità alla Linee Guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (D.M. 13 giugno 2022).

Appartiene alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione adottare le modalità organizzative adeguate ad assicurare il rispetto di tali principi.

La destinazione dei fondi raccolti e delle disponibilità comunque acquisite dalla Fondazione dovrà essere effettuata in coerenza con quanto dichiarato agli offerenti e nel rispetto delle previsioni statutarie. Nel dare conto nel bilancio sociale, qualora previsto ai sensi dell'art. 14 del CTS, delle erogazioni effettuate nell'esercizio dovrà essere anche dato atto di tale rispondenza

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Comitato dei Sostenitori.
- Il Revisore dei conti;
- L'organo di controllo.

Handwritten signature: Mario

Art. 6 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella sua prima seduta, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e tiene i rapporti con i terzi;
- cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione e l'osservanza dello Statuto; ne cura la modifica su richiesta della maggioranza di 2/3 dei consiglieri;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni.

Handwritten signature: Cristina

Art. 7 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente, di cui fa le veci in caso di assenza od impedimento con uguali poteri.

Handwritten signature: Yvanna

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, espressione della comunità locale, si compone di n. 7 (sette) membri nominati con le modalità seguenti:

- tre nominati dal Consiglio Comunale di Cerea, tra cui uno quale espressione della minoranza consiliare;
- uno espresso congiuntamente dal Terzo Settore: Istituto per anziani "Casa De Battisti", Cooperativa Sociale Anderlini, Istituto Sacra famiglia, Associazione Piccola Fraternità;
- uno espresso congiuntamente dalle associazioni di Cerea impegnate nel volontariato sociale;
- uno espresso congiuntamente dalle rappresentanze dei Quartieri;
- uno nominato dal Comitato dei Sostenitori.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio. Possono essere confermati per non più di una volta consecutiva. Essi durano in carica sino a che il nuovo Consiglio sia insediato.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, fornendo le indicazioni previste all'art. 26, co.6, CTS.

Handwritten signature: [illegible]

In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio, quest'ultimo verrà sostituito dal soggetto che aveva disposto la nomina; detto membro così designato scadrà insieme agli altri consiglieri in carica.

Art. 9 - Decadenza ed esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti o l'aver riportato condanne che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su iniziativa di chiunque tra i consiglieri.

Contro tale decisione è proponibile ricorso al Collegio dei Probiviri che delibererà in via definitiva.

Art. 10 - Poteri

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente
- deliberare, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione;
- istituire Comitati, Commissioni, adottare consulenze, approvare regolamenti;
- redigere ed approvare, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio.
- deliberare in generale sulle iniziative della Fondazione

Le competenze elencate non sono delegabili.

Art. 11 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, recapitato almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, a mezzo PEC, lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.

In casi d'urgenza può essere convocato a mezzo PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale iscritto nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, nominati dal Sindaco del Comune di Cerea. Salvo il caso di revoca o sostituzione per nuova nomina conseguente ad un nuovo mandato elettorale, i membri del collegio durano in carica sei esercizi.

I probiviri possono essere riconfermati per più mandati, anche consecutivi.

Il Collegio dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni e decide, quale organo d'appello, sulla decadenza od esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio delibera pro bono et aequo, senza formalità di procedura, salvo sempre il principio del contraddittorio.

Art. 13 - Comitato dei Sostenitori

Il Comitato dei Sostenitori, composto da tutti coloro che contribuiscono all'incremento del patrimonio della Fondazione con lasciti nominativi, ha il compito di nominare uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Comitato dei Sostenitori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Organo Di Controllo

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Alla nomina dell'organo di controllo - sia monocratico che collegiale - provvede il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'Organo di Controllo, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di tre mandati complessivi.

L'organo di controllo:

Alvin Barbato

Cristina

Cerea

Amministratore

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento della Fondazione o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

I membri dell'Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il libro dei verbali dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dello stesso Organo.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

Art. 15 - Il Revisore dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017 la gestione amministrativo-contabile della Fondazione è controllata da un Revisore dei Conti effettivo ed un supplente nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Cerea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Revisore dura in carica sei esercizi e può essere riconfermato.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

Delle proprie riunioni il Revisore Unico redige apposito verbale.

Art. 16 - Responsabilità

Gli Amministratori ed componenti dell'Organo di Controllo rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali, dei Fondatori e dei terzi ai sensi degli art. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'art. 15 del D. Lgs. N. 39/2010, in quanto compatibili.

Art. 17 - Libri Verbali

Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni.

I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni riunione ed approvati dall'Organo cui riferiscono nella riunione successiva.

Art. 18 - Bilancio

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 19 - Utili

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Trasformazione, Fusione E Scissione

La Fondazione potrà procedere a trasformazione, fusione o scissione nel rispetto di quanto disposto all'art. 42-bis del C.C.

Art. 21 - Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente filantropico o ente del Terzo settore che svolgano attività di interesse generale a favore delle categorie di beneficiari indicati all'art. 2 del presente Statuto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Gratuità

Tutte le cariche e gli incarichi statuari nonché le prestazioni fornite da organismi della Fondazione sono gratuite, salvo quanto espressamente previsto.

M. Rossi
Caro

Luigi
F. Luma

Autore

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 23 - Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.